

COMUNE DI OLLOMONT

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Loc. Capoluogo, 47 - 11010 OLLOMONT
P. IVA e C.F. 00101810075



COMMUNE DE OLLOMONT

Région Autonome Vallée d'Aoste

Tel. 0165/73243
Telefax 0165/73343
e-mail: segreteria@comune.ollomont.ao.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	N. 19 / 2022
---	-------------------------

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2022.

L'anno duemilaventidue, addì ventidue del mese di aprile con inizio alle ore 08:30 e termine alle ore 09:30, nella sala delle adunanze del Comune di Ollomont, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
David VEVEY	Sindaco	X	
Denis ARBIZZI	Vice Sindaco	X	
Stéphanie BAL	Assessore	X	
Davide ROSSET	Assessore		X
	Totale	3	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D'INTRONO Gianluca.

Il Signor David VEVEY, Sindaco pro-tempore del Comune di Ollomont, assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno la trattazione del seguente oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 53, comma 16 della Legge 23-12-2000 n. 388, come sostituito dall'Art. 27, comma 8 della Legge 448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

EVIDENZIATO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stato fissato per l'anno 2022 al 31 maggio 2022 (*il Ministero dell'interno, con circolare n. 19 del 2 marzo 2022, ha reso noto che l'articolo 3, comma 5-sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2022, n. 49), ha disposto l'ulteriore il differimento dal 31 marzo 2022 al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali*);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27-12-2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione dei bilanci di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine , le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'articolo 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

RICHIAMATO il comma 48 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*) il quale stabilisce che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di è applicata nella misura della metà;

RICHIAMATO il comma 743 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 243 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024") il quale stabilisce che per gli immobili individuati al comma 48 dell'art. 1 della Legge 178/2020 solo per l'anno 2022, l'imposta municipale propria è applicata nella misura del 37,50 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dei commi 756 e 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

- a decorrere dall'anno 2021 il comune può diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che avrebbe dovuto essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse che forma parte integrante della deliberazione stessa e in assenza della quale la deliberazione è priva di efficacia;

TENUTO CONTO che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha approvato il prospetto delle aliquote, lo stesso sarà oggetto di successiva approvazione da parte di questa Amministrazione appena sarà disponibile sul Portale del federalismo fiscale;

CONSIDERATO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

CONSIDERATO che, nel 2021, il Comune aveva applicato le seguenti aliquote IMU approvate propria deliberazione di Giunta Comunale n. 24/2021 del 24/05/2021:

IMU

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0,0 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Aree edificabili	7,6 per mille

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,6 per mille
Altri fabbricati	7,6 per mille
Altri fabbricati cat C/2 - C/6	6,0 per mille

RITENUTO di confermare per l'anno 2022 le suddette aliquote;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della l.r. 46/98 e dell'art. 49 bis della l. r. 54/98 e successive modificazioni;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di approvare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2022:

IMU

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0,0 per mille

Terreni agricoli	Esenti
Aree edificabili	7,6 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,6 per mille
Altri fabbricati	7,6 per mille
Altri fabbricati cat C/2 - C/6	6,0 per mille

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;

- **di confermare** che, ai sensi dell'art. 15**bis** D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2021, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2022.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
David VEVEY

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
D'INTRONO Gianluca

=====